



CITTA' DI GRAVINA IN PUGLIA
PROVINCIA DI BARI

COPIA

**ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

Oggetto: Approvazione del Regolamento di Videosorveglianza

L'anno duemilasedici, il giorno nove del mese di giugno , nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale.

Previo avviso scritto, consegnato al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica ed in Prima convocazione, sotto la presidenza del **Sig. Lupoli Giacinto** e con l'assistenza del **Segretario Generale del Comune Dott.ssa Tampoia Antonella**.

Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:

N.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.
1	VALENTE Alesio	X	
2	CALCULLI Paolo	X	
3	CATALDI Giuseppe	X	
4	GIORDANO Sante		X
5	CARDASCIA Domenico	X	
6	LUPOLI Giacinto	X	
7	CARBONE Lorenzo		X
8	ARIANI Maria	X	
9	MAZZARELLA Vito	X	
10	LAMURAGLLIA Michele	X	
11	CARBONE Giovanni	X	
12	MAZZILLI Giuseppe	X	
13	LORUSSO Raffaele	X	

N.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.
14	DE PASCALE Giovanni		X
15	LAGRECA Giacinto		X
16	MANDOLINO Leonardo	X	
17	LAGRECA Nicola		X
18	DEBENEDICTIS Salvatore		X
19	ANGELLOTTI Salvatore		X
20	PETRARA Angelo	X	
21	CALDERONI Domenico	X	
22	VARRESE Vincenzo		X
23	TEDESCO Michele	X	
24	STRAGAPEDE Antonio		X
25	LEANZA Domenico	X	

Presenti: 16

Assenti: 9

Il Presidente del Consiglio annuncia il punto iscritto al n. 13 all'o.d.g.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Mandolino, il quale fa notare che nella proposta relativa al regolamento di videosorveglianza non è compresa l'area Fiera, già danneggiata in passato da atti vandalici.

L'Assessore Dibattista informa il Consigliere intervenuto che la problematica videosorveglianza dell'area Fiera sarà oggetto di discussione in prossima Giunta Comunale.

(Durante il dibattito entrano in aula i Consiglieri Carbone Lorenzo e Angellotti – Presenti n. 18 Consiglieri).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

- Il codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003;
- Il provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 29/11/2000: "decalogo" delle regole per non violare la privacy;
- il provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 29/4/2004 "Provvedimento generale sulla videosorveglianza";
- il Provvedimento del Garante sulla videosorveglianza dell' 8 aprile 2010, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010

Richiamate

- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 179/2014 e n. 29/2015 con cui sono stati approvati i progetti esecutivi: "Centro Storico: Asse Est-Ovest: Recupero e Riqualficazione degli spazi pubblici – Potenziamento dei sottoservizi e arredo urbano" e "Rione Fondovito: Progetto di Riqualficazione, Fruizione degli Spazi Aperti e Potenziamento dei Sottoservizi" che prevedono l'installazione di un sistema di videosorveglianza;

Considerato che:

- a seguito dei lavori di rigenerazione urbana eseguiti, a seguito delle deliberazioni di Giunta Comunale sopra richiamate, sono stati installati sistemi di videosorveglianza, al fine di prevenire il danneggiamento di beni pubblici e per la tutela dell'integrità delle persone e delle cose e la prevenzione degli atti criminosi;
- complessivamente sono state installate n. 28 videocamere (n. 25 localizzate lungo l'Asse Monumentale e n. 3 localizzate nel rione Fondovito) collegate ad un sistema digitale per l'archiviazione dei dati;
- i sistemi di videosorveglianza in argomento sono installati nell'edificio di proprietà comunale, sito in piazza Plebiscito n.5, nel quale sarà allocato anche il posto di supervisione e controllo;

UBICAZIONE IMPIANTO	TELECAMERE	ZONE SORVEGLIATE
Piazza Plebiscito n. 5	N° 25 Fisse – Asse Monumentale	Vedi planimetria allegata
Piazza Plebiscito n. 5	N.3 Fisse – Rione Fondovito	Vedi planimetria allegata

Rilevato che:

- l'utilizzo di tali sistemi viene considerato trattamento di dati personali, consistente nella raccolta, conservazione e utilizzo delle immagini riprese dalle telecamere installate e che, pertanto, ai sensi del nuovo "codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs n. 196/2003, deve essere oggetto di particolari garanzie e tutele;

Considerato che:

- I trattamenti dei dati personali nell'ambito di una attività di videosorveglianza devono essere effettuati rispettando le misure e gli accorgimenti previsti dal citato codice in materia di protezione dei dati personali, nonché i provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;

Dato atto che:

- il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza non forma oggetto di legislazione specifica e trovano applicazione, in merito, le disposizioni generali in tema di protezione di dati personali;
- il Garante della Privacy, con il provvedimento del 8 aprile 2010, ha fornito le regole da seguire in materia, novellando interamente il Provvedimento del 2004 che viene così abrogato e sostituito.
- in tale provvedimento il Garante ha tenuto conto dell'evoluzione normativa in materia di sicurezza con particolare riferimento alla normativa in materia di sicurezza, potenzialmente in grado di incidere sui diritti dei cittadini, i quali non devono subire incursioni nella loro vita privata e nelle attività quotidiane.

Ritenuto, per quanto sopra, opportuno e necessario procedere all'adozione di un Regolamento per la disciplina della Videosorveglianza nel Comune di Gravina in Puglia al fine di garantire elevati livelli di tutela dei diritti e delle libertà individuali fondamentali nel rispetto dei vigenti principi in materia di trattamento dei dati personali;

Visto lo schema di Regolamento predisposto dall'ANCI nella pubblicazione "*Linee Guida per i Comuni in materia di Videosorveglianza alla luce del Provvedimento Garante Privacy 8 aprile 2010*", al fine di fornire alle Amministrazioni Comunali delle indicazioni precise, partendo dai concetti indicati nel Provvedimento del Garante del 8 aprile 2010, considerato che la videosorveglianza è divenuta oggi uno strumento indispensabile, nelle città, nei Comuni piccoli e grandi, per la tutela della sicurezza pubblica ed il contrasto alla criminalità;

Visto il Regolamento predisposto dall'ufficio di P.M. seguendo lo Schema predisposto dall'ANCI, composto di n. 22 articoli, che si allega al presente deliberato per costituirvi parte integrante e sostanziale;

Valutato

- che l'attivazione del sistema di video sorveglianza per l'Amministrazione Comunale avrà finalità istituzionali;
- che per dare corso a tale intendimento si rende preliminarmente necessario garantire che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza nel territorio comunale e gestito dall'Ufficio di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in attuazione a quanto disposto dalla normativa sulla privacy;

Visto

- il decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

- il parere favorevole espresso dalla II Commissione Consiliare Ordinaria Permanente con verbale n. 404 del 18.5.2016;
- che sul presente atto il Segretario Comunale, per quanto di competenza, ha espresso, in data 26.05.2016, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 2 comma e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000;

Esaminato

- il Regolamento Comunale per la gestione del sistema di videosorveglianza, composto da 22 articoli, allegato al presente atto per farne parte integrante;

Ritenuto

- di approvare il Regolamento Comunale per la gestione del sistema di videosorveglianza, onde garantire, oltre al rispetto delle vigenti normative di legge in materia, un razionale e corretto utilizzo del sistema stesso;

Attesa

- la competenza del Consiglio Comunale a deliberare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. A), del D.L.vo 18.8.2000, n. 267;

Proceduto a votazione palese, resa per appello nominale:

Presenti n. 18 Consiglieri; Assenti n. 7 (Giordano, De Pascale, Lagreca Giacinto, Lagreca Nicola, Debenedictis, Varrese e Stragapede); Astenuti 3 (Carbone Lorenzo, Angellotti e Petrarà); Votanti 15;

Con 15 voti favorevoli ed unanimi;

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. **Di approvare** il "Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale", che consta di n. 22 articoli e che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. **Di dare atto** che il Servizio Viabilità, provvederà agli adempimenti connessi all'approvazione del presente Regolamento;

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Consigliere Cardascia;

Proceduto a votazione palese, resa per alzata di mano:

Presenti n. 18 Consiglieri; Assenti n. 7 (Giordano, De Pascale, Lagreca Giacinto, Lagreca Nicola, Debenedictis, Varrese e Stragapede); Astenuti 3 (Carbone Lorenzo, Angellotti e Petrarà); Votanti 15;

Con 15 voti favorevoli ed unanimi;

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 135, comma 4, del D.Lg. n. 267/2000.

Il Consigliere Mazzarella propone l'anticipazione della trattazione dei punti iscritti all'o.d.g. aggiuntivo, inerenti il Riconoscimento di debiti fuori bilancio, al fine di evitare costi aggiuntivi per interessi.

Il Consigliere Petrarra non ritiene motivata la proposta.

(Escono i Consiglieri Lorusso Raffaele, Angellotti e Tedesco – Presenti n. 15 Consiglieri).

Il Presidente del Consiglio pone in votazione palese, resa per appello nominale, l'anticipazione della trattazione dei punti aggiuntivi 1 – 2 – 3 e 4 iscritti all'o.d.g.

Presenti e votanti n. 15 Consiglieri; Assenti 10 (Giordano, Lorusso Raffaele, De Pascale, Lagreca Giacinto, Lagreca Nicola, Debenedictis, Angellotti, Varrese, Tedesco e Stragapede);

Con 13 voti favorevoli e 2 voti contrari (Carbone Lorenzo e Petrarra) i punti nrr. 1 agg., 2 agg., 3 agg. e 4 agg. Iscritti all'o.d.g. vengono anticipati nella trattazione.

Entra il Consigliere Lorusso Raffaele ed escono i Consiglieri Carbone Lorenzo e Petrarra – Presenti n. 14 Consiglieri.

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL
TERRITORIO COMUNALE DI GRAVINA IN PUGLIA (BA)**

(Approvato con deliberazione di C.C. N° del)

Tratto dalla pubblicazione: "Linee Guida per i Comuni in materia di Videosorveglianza alla luce del

Provvedimento del Garante della Privacy dell' 8 aprile 2010" curata dall'ANCI

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 - Notificazione

Art. 6 - Responsabile

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza

Art. 9 - Accesso ai sistemi e parola chiave

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 11 - Obbligo degli operatori

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Art. 13 - Diritti dell'interessato

Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

Art. 14 - Sicurezza dei dati

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

Art. 16 - Limiti alla utilizzazione di dati personali

Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 18 - Comunicazione

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 - Tutela

CAPO V

MODIFICHE

Art. 20 - Modifiche regolamentari

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel centro storico urbano del Comune di Gravina in Puglia.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.
3. Vengono osservate i principi dal Regolamento sulla videosorveglianza del 2004, circolare Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005, circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010.

ART. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o Associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "**titolare**", l'Ente Comune di Gravina in Puglia, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART. 3 – Finalità

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel centro storico, gestito dal Comune di Gravina in Puglia - Corpo di Polizia Locale e collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2. Presso la centrale operativa della Polizia Municipale, con sede in piazza Plebiscito n. 5, sono posizionati monitor, per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. Le **finalità istituzionali** del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Gravina in Puglia, in particolare dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.

La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Locale di Gravina in Puglia costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre Forze dell'Ordine.

3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;

b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

c) al controllo di determinate aree;

d) al monitoraggio del traffico;

e) tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei

dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

Le immagini non potranno essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, ma esclusivamente per l'eventuale invio da parte delle Centrali Operative di personale con qualifica di organo di polizia stradale per le contestazioni ai sensi del Codice della Strada.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 – Notificazione

Il Comune di Gravina in Puglia, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art. 6 – Responsabile

1. Il Comandante della Polizia Locale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in Gravina in Puglia presso il Comando della Polizia Locale, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

6. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio del Corpo di Polizia Locale autorizzato dal Comandante e agli incaricati

addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante del Corpo di Polizia Locale.

3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante del Corpo di Polizia Locale.

4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.

2. I preposti andranno nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio presso la Centrale Operativa e nei vari settori operativi del Corpo di Polizia Locale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.

4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, ai preposti come indicato nei punti precedenti.

2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;

e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art.4, comma 3,lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installato sul territorio comunale nell'ambito dei progetti di Rigenerazione Urbana "*Centro Storico: Asse Est-Ovest: Recupero e Riqualificazione degli spazi pubblici – Potenziamento dei sottoservizi e arredo urbano*" e "*Rione Fondovito: Progetto Di Riqualificazione, Fruizione Degli Spazi Aperti E Potenziamento Dei Sottoservizi*" approvati con DGC n. 179/2014 e n. 29/2015.

Il sistema di telecamere installate non consente la videosorveglianza c.d. dinamica preventiva, possono cioè riprendere staticamente un luogo; le telecamere non sono abilitate a rilevare percorsi o caratteristiche fisionomiche o eventi improvvisi, oppure comportamenti non previamente classificati.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa, saranno inviati presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni successive alla rilevazione, presso la Centrale Operativa anche in caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, *fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4. del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.* In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

Art. 11 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Gravina in Puglia, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere su cui è riportata la seguente dicitura: "Polizia Locale – Comune di Gravina in Puglia – Area videosorveglianza - Immagini custodite presso la Polizia Locale di Gravina in Puglia".
2. Il Comune di Gravina in Puglia, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 13 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
 - 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi.
 - 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

3. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

4. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

5. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

6. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

7. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 14 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 3.

2. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

3. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

- al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'articolo 6;
- ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
- alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
- all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

a) distrutti;

b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 16 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Sezione IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 18 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Gravina in Puglia a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento.

In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V

MODIFICHE

Art. 20 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

Art. 21 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n.241,e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet dell'Ente.

Art. 22 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Allegato A:

UBICAZIONE TELECAMERE NEL COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA (BA)

- 1) piazzetta via Civita
- 2) piazza Cattedrale
- 3) piazza Cattedrale
- 4) piazza Benedetto XIII
- 5) piazza Benedetto XIII
- 6) via Abbraccio D'Ales
- 7) piazza Notar Domenico
- 8) via Marconi ang. piazza Notar Domenico
- 9) piazza Notar Domenico
- 10) via Matteotti ang. piazza Plebiscito
- 11) via Incannamorte
- 12) via Matteotti (tra piazza Plebiscito e piazza Notar Domenico)
- 13) piazza Plebiscito
- 14) piazza Buozzi
- 15) via Cassese
- 16) piazza Buozzi
- 17) piazza della Repubblica
- 18) via Matteotti (tra piazza della Repubblica e piazza Plebiscito)
- 19) via Fighera
- 20) piazza della Repubblica
- 21) via Matteotti (tra piazza Sacchi e piazza della Repubblica)
- 22) via Fighera
- 23) via Borgo
- 24) via Marconi
- 25) piazza della Repubblica
- 26) calata san Michele delle grotte
- 27) calata san Michele delle grotte
- 28) calata san Michele delle grotte

ALLEGATO B



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
F.to Lupoli Giacinto

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Tampoia Antonella

Annotazioni della Ragioneria

*VISTO per l'assunzione dell'IMPEGNO ai sensi dell'art. 153, c.5 e per gli effetti previsti
Dall'Art.191 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267*

REGISTRAZIONE DELL'IMPEGNO N.: _____
Capitolo _____ Codice _____.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Relata di inizio pubblicazione

(Art.124 e 134 del Decreto Legislativo 18/8/2000, N°267 – Art.32 della legge n.69 del 18/6/2009 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto Segretario Generale attesta, previa dichiarazione dell'addetto alla pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico del sito istituzionale del Comune www.comune.gravina.ba.it dal giorno 22/06/2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Tampoia Antonella

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Tampoia Antonella

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, previa conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Informatico del sito istituzionale del Comune www.comune.gravina.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;

[] è divenuta esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

[X] è divenuta esecutiva il primo giorno di pubblicazione, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Tampoia Antonella
